

*Agenzia delle dogane e dei Monopoli -  
Determinazione 1 giugno 2021  
n. 172999/RU<sup>1</sup>*

Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

Testo vigente al 21 febbraio 2021<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli il 1 giugno 2021, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>2</sup> Testo coordinato con le modifiche introdotte con la Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU

## Preambolo

### Capo 1

#### Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 - FINALITÀ
- ARTICOLO 2 - NOMENCLATORE

### Capo 2

#### Regole amministrative generali per la distribuzione e per l'installazione degli apparecchi

- ARTICOLO 3 - REGOLE PER GLI APPARECCHI PRODOTTI O IMPORTATI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2021

### Capo 3

#### Regole amministrative applicabili agli apparecchi già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021 secondo le regole tecniche previgenti

- ARTICOLO 4 - REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003
- ARTICOLO 5 - REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED Elettromeccanici DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI
- ARTICOLO 6 - REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI

### Capo 4

#### Tipologia dei punti di offerta presso i quali è consentita l'installazione degli apparecchi, parametri numerici e criteri di installazione

- ARTICOLO 7 - TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA
- ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE
- ARTICOLO 9 PARAMETRI NUMERICI PER L'INSTALLAZIONE

### Capo 5

- ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 11 ABROGAZIONI, DECORRENZA

## Preambolo

### **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;

VISTO l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha istituito il Registro unico degli operatori di gioco;

VISTO il decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011, recante le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

VISTO il decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 gennaio 2007, n. CGV/50/2007, che, in attuazione dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha definito il numero massimo degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell'esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell'informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è definita la regolamentazione amministrativa degli apparecchi di cui al comma 7 del medesimo articolo 110, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che relativamente agli apparecchi di cui alle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del menzionato articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. trova applicazione il regime autorizzatorio di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che dal 1° giugno 2021 entrano in vigore le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., approvate con la citata determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 e che, pertanto, dalla medesima data sono abrogate e non sono più applicabili agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S. le regole tecniche recate dal citato decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, come definiti dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., installati prima del 1° gennaio 2003 è stato rilasciato apposito nulla osta previa dimostrazione, nelle forme dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110, oltre che del pagamento delle imposte dovute;

CONSIDERATO che gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici regolati dal comma 5 dell'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni sono inquadrabili tra gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis) che non erogano tagliandi e lettera c-ter) del T.U.L.P.S.;

RITENUTO di dovere definire, in attuazione del comma 7-ter dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., i parametri numerici per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 7 del medesimo articolo 110 avendo riguardo all'esigenza di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché, in conformità al disposto dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avendo riguardo alla natura dell'attività prevalente svolta nei diversi punti di offerta e alla superficie degli stessi;

RITENUTO opportuno, per le menzionate esigenze di prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, favorire la diffusione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., prevedendo anche punti di offerta in cui siano installati esclusivamente apparecchi senza vincita in denaro e consentendo l'installazione di tali apparecchi senza vincoli numerici massimi in tale tipologia di esercizi nonché nelle sale pubbliche da gioco e nelle attività di spettacolo viaggiante;

RITENUTO opportuno, per le medesime finalità sopra indicate, prevedere l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. anche nei punti di offerta nei quali siano presenti forme di gioco con vincita in denaro riservate ai maggiori di età in modo da differenziare l'offerta di intrattenimento per tali soggetti;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Le disposizioni del presente provvedimento definiscono, in attuazione dell'articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 2 - NOMENCLATORE

1. Ai soli fini del presente provvedimento, si intende per:

a) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) apparecchio: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., completo esclusivamente delle componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;

c) apparecchio comma 7a): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita;

d) apparecchio comma 7c): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;

e) apparecchio comma 7c-bis): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S., attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;

f) apparecchio comma 7c-ter): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-ter) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico, per il quale l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

g) certificato, il certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità alle regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi eseguita dagli OdV;

h) gestore, colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli

apparecchi, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. E' equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario;

i) importatore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, immette in libera pratica nel territorio italiano, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

j) nulla osta di distribuzione, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;

k) nulla osta per la messa in esercizio, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;

l) OdV: organismo di certificazione convenzionato con ADM, il cui elenco è reso pubblico sul sito di ADM all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it);

m) produttore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, costruisce un apparecchio nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio italiano;

n) regole tecniche previgenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011;

o) regole tecniche vigenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui alla determinazione direttoriale n. 151294/RU del 18 maggio 2021;

p) tagliando: il supporto, anche cartaceo, emesso direttamente dall'apparecchio, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all'interno del locale ovvero dell'esercizio nel quale l'apparecchio è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di oggetti di modico valore;

q) T.U.L.P.S.: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

## Capo 2 - Regole amministrative generali per la distribuzione e per l'installazione degli apparecchi

### **ARTICOLO 3 - REGOLE PER GLI APPARECCHI PRODOTTI O IMPORTATI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2021**

1. Gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche vigenti, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, gli importatori e i produttori degli apparecchi presentano ad uno degli OdV un esemplare di ogni

modello di apparecchio che intendono produrre o importare per la verifica di conformità alle disposizioni normative e alle regole tecniche vigenti.

3. A conclusione della verifica effettuata da uno degli OdV, in caso di esito positivo, ADM rilascia certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformità.

4. La distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta di distribuzione previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni.

5. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma gli importatori e i produttori presentano richiesta ad ADM nella quale autocertificano la conformità degli apparecchi prodotti o importati all'esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti.

6. L'installazione degli apparecchi è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta per la messa in esercizio previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

7. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma e del dispositivo di identificazione elettronica, i gestori degli apparecchi presentano richiesta ad ADM indicando la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui intendono installare l'apparecchio.

## Capo 3 - Regole amministrative applicabili agli apparecchi già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021 secondo le regole tecniche previgenti

### **ARTICOLO 4 - REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003<sup>3</sup>**

1. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022.

2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa in esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.

---

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU

5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

#### **ARTICOLO 5 - REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI<sup>4</sup>**

1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter).

2. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.

5. Entro il 31 dicembre 2022 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

6. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

#### **ARTICOLO 6 - REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI<sup>5</sup>**

1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.

2. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.

---

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

<sup>5</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.



3. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022.

4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante.

5. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio.

6. L'elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia.

7. Entro il 30 giugno 2022 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

## Capo 4 - Tipologia dei punti di offerta presso i quali è consentita l'installazione degli apparecchi, parametri numerici e criteri di installazione

### **ARTICOLO 7 - TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA**

1. L'installazione degli apparecchi è consentita in:

a) bar ed esercizi assimilabili;

b) ristoranti ed esercizi assimilabili;

c) alberghi ed esercizi assimilabili;

d) stabilimenti balneari;

e) edicole;

f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;

g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;

h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;

i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;

j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;

k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;

l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

m) sale bingo;

n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;

o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S..

2. Non è consentita l'installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.

## **ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE**

1. Ai fini dell'installazione degli apparecchi presso i punti di offerta di cui al precedente articolo 7 è, comunque, necessario il possesso di una delle licenze previste dall'articolo 86 o dall'articolo 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m) e n) del comma 1 dell'articolo 7 possono essere installate, esclusivamente, le tipologie di apparecchi di seguito elencate:

a) apparecchi comma 7a);

b) apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

c) apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;

d) apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

e) apparecchi comma 7c-bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;

f) apparecchi comma 7c-ter).

3. Gli apparecchi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 che distribuiscono tagliandi della presente determinazione, purché muniti dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio rilasciati a seguito di autocertificazione possono essere installati esclusivamente nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell'articolo 7<sup>6</sup>.

4. Nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell'articolo 7 sono installabili tutte le tipologie di apparecchi.

5. Per i punti di offerta rimangono ferme le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove prevista, nonché quelle che vietano l'ingresso dei minori di anni diciotto e la partecipazione degli stessi ai giochi pubblici con vincita in denaro.

## **ARTICOLO 9 - PARAMETRI NUMERICI PER L'INSTALLAZIONE**

---

<sup>6</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

1. Il numero di apparecchi installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di offerta individuati nell'articolo 7, nonché all'estensione della superficie degli stessi, secondo quanto riportato nei commi successivi.
2. Per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
3. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di dieci apparecchi.
4. Nei punti di offerta di cui alle lettere g) ed i) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati.
5. Nei punti di offerta di cui alle lettere l), e n) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi.
6. Nei punti di offerta di cui alle lettere k) e m) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi.
7. Nei punti di offerta di cui alla lettera j) ed o) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 2 metri quadrati.

## Capo 5

### **ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE<sup>7</sup>**

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 28 febbraio 2022 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l'installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti.
2. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.
3. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 1 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 della presente determinazione.
4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.
5. L'applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all'utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

---

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU.

## **ARTICOLO 11 - ABROGAZIONI, DECORRENZA**

1. La presente determinazione abroga e sostituisce la antecedente disciplina amministrativa sull'installazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. contenuta nei provvedimenti emanati da ADM.
2. La presente determinazione entra in vigore il 1 giugno 2021.

\*\*\*

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.